Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° | **Roma - Giovedì, 15 marzo 1928 - Anno VI** | **Numero 63**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire **UNA** nel Regno, in lire **DUE** all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 824.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1927, n. 2843.
Approvazione di una nuova convenzione relativa all'impianto ed esercizio della linea aerea commerciale Roma-Venezia-Vienna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente la concessione dei servizi di trasporti esercitati con aeromobili;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'assoluta necessità e l'urgenza di provvedere;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina e l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata addì 20 novembre 1927, tra il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, in nome dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società « Transadriatica » di Venezia, per l'impianto e per l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Roma, Venezia e Vienna.

Art. 2.

I sussidi occorrenti per il sovvenzionamento di detta linea, a norma della unita convenzione, saranno prelevati dal fondo stanziato sul bilancio del Ministero dell'aeronautica, al capitolo 38 per l'esercizio finanziario 1927-1928 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 97. — SIROVICH.

Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società « Transadriatica ».

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, a nome dello Stato, ed i signori:

tenente generale gr. uff. Luigi Pirzio Biroli e Mario Morandi, rispettivamente presidente e amministratore della Società « Transadriatica » con sede in Venezia, con capitale versato di L. 1,500,000, in rappresentanza della medesima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Natura della concessione e sua durata.

Lo Stato concede alla Società « Transadriatica » con sede a Venezia, con capitale versato di L. 1,500,000, l'impianto e l'esercizio della linea aerea Roma-Vienna con scalo intermedio a Venezia.

La concessione avrà la durata di anni dieci decorrenti dalla data 1° settembre 1927.

La Società provvederà, entro tre mesi dalla data della presente convenzione, mediante un corrispondente aumento di capitale al finanziamento della impresa, per il quale è previsto un fabbisogno di impianto ed avviamento non inferiore a L. 5,000,000.

Tale finanziamento avrà luogo con un ulteriore versamento di capitale azionario sino ad un minimo di lire 3,000,000 e per la rimanenza con una eventuale emissione di obbligazioni o con altra forma.

Art. 2.

Itinerari - Orari.

I viaggi in ciascun senso dovranno compiersi integralmente salvo i casi di forza maggiore seguendo l'itinerario normale: Roma - Venezia - Gratz - Vienna e viceversa.

Le condizioni di forza maggiore dovranno essere provate dalla Società concessionaria.

Incombe alla Società l'osservanza degli orari di partenza e di arrivo.

Nei casi di interruzione di viaggio o di ritardi dovuti a forza maggiore la Società è tenuta a far giungere il carico a destinazione con il mezzo più rapido.

Art. 3.

Termine per l'apertura dell'esercizio - Condizioni risolutive.

La Società s'impegna di ultimare gli impianti necessari ad assicurare la regolarità del servizio e ad effettuare il servizio stesso nei due sensi non oltre il 1° settembre 1927.

Tuttavia, nel caso si verificassero eventi dovuti a cause non imputabili alla Società stessa, il Ministero dell'aeronautica potrà dare a suo insindacabile giudizio una conveniente proroga.

Senza alcun pregiudizio delle sanzioni relative alla perdita del deposito cauzionale provvisorio di cui al successivo articolo 21, il Ministero dell'aeronautica dichiarerà rescissa la presente convenzione, mediante decreto Ministeriale, ove l'inaugurazione del servizio non avvenga entro i termini sopra indicati, per fatti imputabili alla Società concessionaria.

Art. 4.

Frequenza dei servizi.

I viaggi si effettueranno a cominciare dalla data del 1° settembre 1927 con frequenza giornaliera sul tratto Roma-Venezia nei due sensi, e con frequenza trisettimanale sul tratto Venezia-Gratz-Vienna pure nei due sensi, a giorni alternati in modo da formare una frequenza giornaliera insieme con il servizio, pure trisettimanale, compiuto dalla Società Austriaca.

E' riservata al Ministero dell'aeronautica, Ufficio aviazione civile e traffico aereo, la facoltà di aumentare la frequenza dei viaggi sull'intero tratto Venezia-Vienna o su parte di esso sino a portare la frequenza stessa da trisettimanale a giornaliera.

Art. 5.

Sovvenzione chilometrica.

Lo Stato si impegna di corrispondere alla Società una sovvenzione di L. 10.20 per il monomotore e di L. 14.20 per il trimotore per ogni chilometro effettivamente volato. Tuttavia, per facilitare lo sviluppo iniziale del servizio saranno corrisposte rispettivamente L. 12.20 e L. 16.20 durante il primo triennio, e L. 9.34 e L. 13.34 nel periodo successivo.

In caso di revisione delle indennità chilometriche al quarto e settimo anno, nello stabilire eventualmente una nuova sovvenzione si dovrà tener conto della maggiore somma corrisposta in ragione di tanti decimi della somma medesima, quanti sono gli anni che mancano al compimento dell'esercizio.

L'indennità sarà corrisposta per un massimo di chilometri 462,000 all'anno pari a 300 viaggi di andata ed altrettanti di ritorno sul tratto Roma-Venezia ed a 150 viaggi di andata ed altrettanti di ritorno sul tratto Venezia-Vienna, finchè il servizio sarà, per questo tratto, trisettimanale; il massimo sarà elevato a km. 618,000 all'anno, qualora, a richiesta del Ministero, anche sul tratto Venezia-Vienna il servizio dovesse essere effettuato giornalmente.

La misura e la forma della sovvenzione statale potrà essere riveduta per iniziativa del Ministero, quando venisse adottato il servizio giornaliero sul tratto Venezia-Vienna.

Qualora però l'intensificazione del servizio sul tratto Venezia-Vienna determinasse una frequenza giornaliera di viaggi per un periodo transitorio, non superiore a sei mesi, che sarà disposto con decreto del Ministero dell'aeronautica, non si farà luogo alla revisione di cui al quarto comma.

Potrà pure essere riveduta all'inizio del 4° e 7° anno di esercizio a semplice richiesta di una delle parti contraenti mediante lettera raccomandata entro il mese precedente alla scadenza dei periodi sopra fissati.

Tale revisione sarà effettuata secondo i criteri da stabilirsi all'atto della revisione dal Ministero dell'aeronautica da un incaricato del Ministero medesimo (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) e da un incaricato della Società in base al costo di esercizio determinato con le modalità di cui all'art. 23 del disciplinare, ed ai proventi dell'esercizio medesimo.

In caso di contestazione, le due parti ricorreranno al Collegio arbitrale di cui all'art. 22 della presente convenzione.

Il Ministero dell'aeronautica, Ufficio aviazione civile e traffico aereo, si riserva inoltre il diritto di stabilire i criteri per la forma e per la misura della sovvenzione.

Agli effetti della presente convenzione si presume che l'intero viaggio singolo effettuato secondo la rotta Roma-Venezia-Gratz-Vienna sia di km. 1030.

Art. 6.

Pagamento della sovvenzione chilometrica.

L'ammontare della sovvenzione chilometrica sarà pagato a rate mensili posticipate, dietro presentazione dei libri di bordo debitamente vistati e dietro l'accertamento trimestrale, fatto dal Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo), che metà almeno degli aeromobili prescritti per l'esercizio della linea sia pronto a prendere il volo con l'equipaggio completo a richiesta del Ministero predetto.

Art. 7.

Trasporto degli effetti postali.

La Società è tenuta al trasporto gratuito di kg. 3 di effetti postali, compresi gli involucri, in ciascun viaggio e su tutta la percorrenza della linea.

Il Ministero delle comunicazioni può inoltre avvalersi della linea per il trasporto degli effetti postali oltre il predetto limite di peso. In questo caso corrisponderà sulla eccedenza un compenso in ragione di L. 15 a chilogramma per gli effetti trasportati sul tratto interno della linea, e L. 25 nel solo viaggio di andata per quelli caricati negli scali di Roma e Venezia e trasportati oltre il Regno. Tale compenso sarà liquidato in base al peso risultante dalle distinte di ricevimento e di consegna degli effetti postali, e sarà pagato alla Società a trimestri posticipati.

La Società si obbliga a trasportare per ogni viaggio un minimo di kg. 50 di effetti postali, e comunque non oltre un ottavo del carico utile dell'apparecchio.

Art. 8.

Funzionari statali - Riduzione di tariffe.

La Società riconosce il diritto di precedenza su qualsiasi altro passeggero a favore dei funzionari dello Stato che viaggiano per servizio, i quali godranno di una riduzione

del 50 per cento rispetto alla tariffa comune in vigore sulla linea.

Tale precedenza verrà concessa semprechè la Società sia avvertita almeno 18 ore prima della partenza del velivolo e limitatamente ad una disponibilità di due posti per ogni viaggio.

La Società inoltre concede le seguenti facilitazioni:

a) il ribasso del 50 per cento a tutti i funzionari civili e militari in attività di servizio presso il Ministero dell'aeronautica ed alle rispettive famiglie, secondo le norme vigenti per i trasporti ferroviari;

b) il ribasso del 30 per cento ai funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed alle loro famiglie;

c) il ribasso del 10 per cento ai mutilati ed ai combattenti in occasione di speciali ricorrenze patriottiche riconosciute dallo Stato, previ accordi presi di volta in volta col Ministero dell'aeronautica;

d) il ribasso del 10 per cento ai soci dell'Aero Club e degli enti ad esso affiliati e di tutti gli altri enti aviatori legalmente riconosciuti;

e) cinque concessioni permanenti di libero percorso sulla rete sociale per i funzionari dello Stato che verranno indicati dal Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo);

f) la concessione permanente, a vita, di carte di libera circolazione:

1° ai Ministri e Sottosegretari di Stato per l'aeronautica, sia in carica, sia usciti di carica;

2° ai capi dell'aviazione civile, sia in carica che usciti di carica.

Art. 9.

Trasporto delle persone e delle cose.

Il trasporto delle persone e delle cose potrà essere esercitato dalla Società a suo totale profitto, salvo le limitazioni di cui al precedente art. 8.

Il peso e la qualità del carico trasportato risulteranno giornalmente dai libri di bordo debitamente vistati.

Art. 10.

Statistiche e bilanci.

La Società concessionaria dovrà trasmettere al Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo):

a) settimanalmente un bollettino giornaliero con i dati relativi al movimento dei passeggeri, della posta e delle merci sulla linea per ogni singolo viaggio;

b) quindicinalmente le tabelle statistiche raggruppanti i dati suddetti;

c) alla fine di ogni anno i propri bilanci e la relazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Materiale mobile.

La Società si impegna di iniziare il servizio della linea formante oggetto della presente convenzione con n. 5 apparecchi monomotori o plurimotori da elevarsi a 7 entro il 1° maggio 1928.

Il tipo ed il numero proporzionale di tali apparecchi dovranno essere di pieno gradimento del Ministero dell'aeronautica.

La Società provvederà a disporre una riserva di non meno di 7 motori complessivi, ed una scorta di parti di ricambio sufficienti per garantire la regolarità dei viaggi e distribuiti presso gli scali.

Gli apparecchi dovranno essere forniti di tutte le installazioni e degli istrumenti di bordo che possano concorrere a rendere sicura la navigazione aerea; i plurimotori dovranno inoltre essere forniti di stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche perfettamente efficienti.

Tutto il materiale di volo e le relative parti di ricambio, strumenti ecc. debbono essere di esclusiva proprietà della Società.

Nel caso di eventuale adozione di nuovi aeromobili o di nuovi motori, adozione la quale sarà comunque subordinata a preventivo assenso del Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo), la sovvenzione chilometrica di cui all'art. 5 della presente convenzione potrà essere riveduta dietro richiesta di una delle parti da farsi mediante lettera raccomandata entro il termine di un mese dalla adozione del nuovo materiale.

Il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di concordare con la Società al termine del primo triennio di esercizio l'adozione di quel tipo di apparecchio italiano che dall'esame comparato tra le sue qualità e quelle dell'apparecchio in uso risultasse a questo non inferiore e sempre che dall'adozione ne derivi un miglioramento per il funzionamento della linea.

Lo Stato per suo conto si obbliga a risarcire la Società di quelle eventuali perdite che in conseguenza dell'adozione del nuovo apparecchio la Società dovesse subire per l'incompiuto ammortamento del materiale in uso e degli eventuali maggiori oneri che tale adozione dovesse arrecare.

I provvedimenti previsti ai commi 6 e 7 del presente articolo, in quanto possano determinare nuovi oneri per l'Erario, saranno adottati dal Ministero dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze.

Art. 12.

Sovvenzione per mantenimento in efficienza della flotta sociale.

Per assicurare il mantenimento in efficienza della flotta sociale, lo Stato accorda alla Società la somma di L. 240,000 annue pagabili a rate trimestrali posticipate per tutta la durata della presente convenzione, intendendosi per efficienza della flotta sociale la condizione per la quale almeno metà degli aeromobili di proprietà della Società sia pronta a prendere il volo con equipaggio completo a semplice richiesta del Ministero dell'aeronautica.

La somma suddetta non potrà in nessun caso essere tenuta in tutto o in parte per provvedere al finanziamento dell'impresa.

Art. 13.

Sovvenzione per contributo alle spese di impianto e di attrezzatura.

Lo Stato concede inoltre alla Società una somma annua fissa di L. 800,000 per tutta la durata della presente convenzione vale a dire dal 1° settembre 1927 al 31 agosto 1937, come contributo delle spese impianto e attrezzatura. La somma anzidetta potrà essere devoluta dalla Società sino alla concorrenza massima di cinque annualità al servizio di obbligazioni o di altre operazioni finanziarie corrispondenti, per il quale servizio lo Stato vincola detta somma di lire 800,000 annue in conto speciale presso la sede di Roma della Banca d'Italia a garanzia dei creditori.

Nel caso che venisse a mancare alla Società assuntrice per qualsiasi causa il diritto alla sovvenzione, lo Stato verserà ugualmente l'ammontare della parte di essa vincolata nel servizio di operazioni di finanziamento per il servizio delle obbligazioni rivalendosi verso la Società stessa. L'autorizzazione alla cessione di credito ed all'operazione di finanziamento di cui sopra non potrà in ogni caso essere ac-

cordata se la Società non abbia già interamente costituito e versato il capitale sociale minimo di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente convenzione.

Il pagamento della somma sarà comunque effettuato in rate trimestrali posticipate.

Qualora la Società eserciti il diritto di devolvere il contributo fisso di L. 800,000 al servizio delle obbligazioni o di altra operazione finanziaria, dovrà garantire lo Stato pel caso che le venga a mancare il diritto alla sovvenzione consentendo ipoteca sugli aeromobili sociali od offrendo altra idonea garanzia fino alla concorrenza dell'eventuale credito statale.

Dovrà inoltre assicurare preventivamente per il loro intero valore gli aeromobili sui quali si accenda ipoteca.

In caso di sinistro di alcuno degli aeromobili stessi l'ipoteca sarà estesa su altri aeromobili sociali che dovranno essere ugualmente assicurati.

Comunque lo Stato avrà un credito privilegiato sulla somma che dovrà essere pagata dalla Società assicuratrice in conseguenza del sinistro.

Il diritto di prima ipoteca sulle aeromobili sarà ridotto dell'ammontare delle somme anno per anno proporzionalmente alla diminuita esposizione dello Stato.

E' inoltre in facoltà dello Stato di partecipare in qualsiasi momento del decennio e quando lo creda opportuno agli aumenti del capitale sociale. In ogni caso la Società si obbliga a nominare un sindaco di gradimento del Ministero delle finanze.

Lo Stato rinnoverà a richiesta della Società, parzialmente o totalmente, la garanzia per il servizio di operazioni finanziarie di cui al capoverso III e IV non oltre ad ogni modo il totale dei dieci anni della convenzione, sempre quando la esposizione dello Stato per effetto dell'avvenuta scadenza delle quote annuali di L. 800,000 risulti inferiore alle cinque annualità.

In conseguenza di ciò verrà data dalla Società la medesima garanzia ipotecaria contemplata dal presente articolo in proporzione della nuova somma scontata.

Art. 14.

Comunicazioni radiotelegrafiche e metereologiche.

Lo Stato consente alla Società concessionaria di servirsi a pagamento, e secondo le tariffe in vigore per le stazioni del Ministero delle comunicazioni, delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche dipendenti dal Ministero dell'aeronautica per la trasmissione delle comunicazioni, interessanti il movimento degli aeromobili sulla linea aerea formante oggetto della presente convenzione.

Consente, inoltre, che le proprie stazioni metereologiche forniscano gratuitamente agli scali della Società tutte le comunicazioni, i bollettini ed i presagi che possono interessare il buon funzionamento dell'esercizio. Tale concessione si riferisce al normale funzionamento della rete aerologica dipendente dal Ministero. L'eventuale godimento, da parte della Società concessionaria, di quel più intenso servizio che potesse essere consentito dalla rete predetta, è subordinato ad ulteriore concessione.

Hanno in ogni caso la precedenza le comunicazioni fatte nell'interesse dello Stato, alle quali comunicazioni le concessioni di cui al presente articolo si intendono subordinate.

Art. 15.

Esenzioni doganali e agevolazioni fiscali.

Lo Stato concede a favore della Società le seguenti esenzioni e facilitazioni fiscali:

a) è concessa, con l'osservanza delle formalità doganali relative, l'esenzione per i dazi doganali, per i dazi di consumo ed i diritti di vendita dei carburanti e sui lubrificanti (provenienti direttamente dall'estero oppure prelevati da magazzini doganali regolarmente costituiti), destinati, esclusivamente, al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio della linea;

b) quando ne sia riconosciuta la convenienza, da parte del Ministero dell'aeronautica, potrà pure essere concessa la esenzione doganale per il materiale di volo (aeromobili, motori e parti di ricambio), che la Società dovesse eventualmente importare dall'estero. Gli aeromobili, i motori e le parti di ricambio da ammettere in franchigia doganale, non potranno essere destinati ad alcun uso estraneo all'esercizio della linea;

c) è riconosciuta a favore della Società la riduzione della tassa di negoziazione tanto sulle azioni quanto sulle obbligazioni al quarto della misura normale per tutta la durata della presente convenzione;

d) la presente convenzione e tutti gli atti inerenti e conseguenti alla stessa, ivi compresi i contratti di appalto, di fornitura e di assicurazione, nonchè gli atti comprovanti i successivi aumenti di capitale, sono esenti da bollo, scambio e dai diritti di segreteria. La tassa di registro verrà applicata in tutti i casi suddetti nella misura minima.

Art. 16.

Ispezioni e controlli.

Lo Stato provvederà a proprie spese alla ispezione della linea.

I funzionari incaricati di compiere tali ispezioni e controlli dovranno essere ammessi ad ogni loro richiesta presso qualsiasi impianto aeronautico della Società.

I viaggi compiuti a tale scopo dai detti funzionari a bordo degli aeromobili di proprietà della Società saranno completamente gratuiti.

Per le ispezioni invece di controllo degli apparecchi di revisione, di collaudo, di rilascio dei certificati di navigabilità, le spese relative saranno a carico della Società.

Le indennità e le assicurazioni contro i rischi di volo ed il lavoro dei funzionari addetti alle ispezioni saranno a carico dello Stato.

Art. 17.

Uso degli aeroporti e ricovero degli apparecchi.

Rimane a carico dello Stato di provvedere gratuitamente e per la durata della presente convenzione quanto segue:

a) l'uso degli aeroporti di Roma e Venezia, nonchè nel caso di forzati atterraggi l'uso degli aeroporti e dei campi di fortuna esistenti sulla rotta;

b) il ricovero degli apparecchi destinati alla linea e dei materiali di ricambio negli aeroporti di Roma e Venezia ed in quegli altri lungo la rotta ove per assicurare il regolare funzionamento delle linee fosse opportuno provvedere ad attrezzature ed a depositi. Il còmpito della sorveglianza degli apparecchi e delle parti di ricambio spetta alla Società, la quale esonera l'Amministrazione dello Stato dai danni che, in qualunque modo per difetto di essa, potessero derivarle in conseguenza dell'uso degli aeroporti e dei ricoveri statali.

La Società si obbliga poi al risarcimento dei danni che, in conseguenza degli usi suddetti, potessero derivare allo Stato.

Art. 18.

Disciplinare.

Sono fissate con apposito disciplinare le prescrizioni valevoli per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, per le sovvenzioni e per i controlli e più particolarmente

a) le norme per l'accertamento della liquidazione periodica delle competenze dovute alla Società;
b) gli orari di partenza e di arrivo;
c) le tariffe così per le persone come per le cose;
d) i limiti di tolleranza rispetto al numero dei voli annuali stabiliti nel precedente art. 4 e rispetto agli orari di partenza e di arrivo;
e) le sanzioni da applicarsi nel caso in cui detti limiti di tolleranza risultino superati;
f) il numero e le attribuzioni del personale navigante e quello di stazione;
g) gli speciali obblighi del personale sociale, dei passeggeri e dei mittenti;
h) tutte le sanzioni in genere, con speciale riguardo agli incameramenti totali e parziali delle cauzioni, e infine quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle penalità e degli scopi prefissi;
i) le norme per l'accertamento del costo chilometrico;
l) le condizioni di trasporto e le responsabilità inerenti al servizio postale.

Art. 19.

Condizioni di cittadinanza.

L'Amministrazione della Società concessionaria, per la durata della concessione, dovrà rispondere alle seguenti condizioni di cittadinanza:
a) il presidente e il consigliere delegato o i consiglieri delegati dovranno essere cittadini italiani e di gradimento del Regio Governo;
b) quattro quinti dei consiglieri di amministrazione dovranno essere nominati fra gli azionisti cittadini italiani residenti in Italia o all'estero.

Il personale di volo e degli scali dovrà essere di nazionalità italiana.

Il capitale della Società italiana deve essere per quattro quinti almeno di proprietà di cittadini o ditte italiane. Il Ministero dell'aeronautica si riserva ogni più ampio controllo per l'adempimento di siffatta condizione.

Art. 20.

Domicilio sociale.

La Società elegge domicilio per tutta la durata della presente convenzione presso la propria sede legale in Venezia.

Art. 21.

Cauzione provvisoria - Cauzione definitiva.

La Società « Transadriatica » entro un mese dalla data del provvedimento legislativo che approva la presente convenzione eseguirà un deposito di L. 75,000 presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione provvisoria intesa a garantire che, entro il termine fissato dal precedente articolo 3, provvederà alla regolare esecuzione di tutti gli impianti e all'apprestamento del materiale di volo necessario per l'esercizio. Tale deposito, che potrà essere fatto in titoli di rendita o valori garantiti dallo Stato, potrà essere incamerato dallo Stato stesso con semplice provvedimento amministrativo e senza intervento della autorità giudiziaria per il solo fatto che la inaugurazione della linea non abbia avuto luogo per colpa della Società entro il termine fissato.

La cauzione sarà portata a complessive L. 200,000 quale cauzione definitiva all'inaugurazione dell'esercizio con le modalità sopra indicate.

E' inteso che la Società rimarrà proprietaria dei titoli depositati a cauzione e ne riscuoterà le cedole.

Allo spirare della presente convenzione la cauzione suddetta sarà restituita alla Società dopo che essa abbia liquidato ogni suo conto e pendenza con lo Stato derivante dall'applicazione della presente convenzione.

Il deposito cauzionale si estende altresì a garantire ed a risarcire l'Amministrazione finanziaria dei danni che possono derivarle, sia direttamente e sia indirettamente, nell'esercizio delle concessioni ed agevolazioni di cui all'art. 15 della presente convenzione, come anche per le altre responsabilità che presso l'Amministrazione predetta venissero comunque ad essere rilevate.

Art. 22.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale.

Detto Collegio che si riunirà in Roma sarà composto:
a) di un presidente che sarà scelto di comune accordo fra le parti, ovvero, in difetto, sarà nominato dietro richiesta delle parti dal presidente del Consiglio di Stato;
b) di un membro scelto dal Ministero dell'aeronautica;
c) di un membro scelto dalla Società.

Le sentenze arbitrali non sono soggette nè ad appello nè a ricorso per cassazione ai quali rimedi le parti espressamente rinunziano.

Art. 23.

Cambio di materiale mobile e modificazione di percorso.

E' data facoltà al Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo) di autorizzare con provvedimento amministrativo l'impiego di materiale mobile diverso da quello previsto nel precedente art. 11 qualora ne derivino miglioramenti al servizio.

Eguale facoltà è concessa relativamente ad eventuali temporanei mutamenti di percorso.

Tali sostituzioni di materiale e modificazioni di percorso potranno essere adottate sempre che non importino allo Stato un onere finanziario superiore al massimo onere derivante dalla applicazione della presente convenzione.

Art. 24.

Revoca - Decadenza della convenzione.

Il Ministero, qualora si verificassero per colpa della Società sospensione o abbandono del servizio che non fossero dipendenti da causa di forza maggiore, potrà, con semplice lettera o con nota stragiudiziale, diffidare la Società concessionaria a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo disciplinare entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida. Tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione di mora.

Quando, nonostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine prescritto, ovvero, essendo stato ripreso, si verificasse poi una nuova sospensione, il Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, avrà facoltà di prendere possesso dei velivoli e dell'azienda tutta per esercitare direttamente il servizio. In tale caso la continuazione del servizio sarà a rischio e pericolo e responsabilità della Società concessionaria, la quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso, a favore della Società concessionaria, un compenso di requisizione da determinarsi secondo le disposizioni legislative in materia per i beni di ogni natura dei quali il Ministero dell'aeronautica avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo è dovuto allo Stato.

Qualora il Ministero non intenda sostituirsi nell'esercizio della linea, è in facoltà del Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, di revocare con suo decreto la concessione e di cederla eventualmente ad altra Società, ente o ditta.

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero, da parte della Società concessionaria, irregolarità gravi, sospensioni o abbandono del servizio che ne compromettano a giudizio insindacabile del Ministero le finalità, il Ministero dell'aeronautica, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la concessione e di avvalersi di tutti i diritti di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Il Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, potrà dichiarare risoluto il contratto e decaduta la convenzione:

a) qualora la Società risultasse essere italiana solo apparentemente;

b) qualora la Società assumesse l'esercizio di un servizio postale per conto di altro Governo senza autorizzazione del Ministero;

c) qualora entro il termine prescritto non fosse reintegrata la cauzione eventualmente decurtata per multe inflitte alla Società;

d) qualora la Società, senza autorizzazione del Ministero, assumesse con Governi esteri impegni relativi all'esercizio;

e) qualora si constati l'abbandono del servizio di navigazione senza giustificazione di forza maggiore;

f) qualora si verifichino irregolarità gravi e costanti che senza dar luogo ad interruzioni, sospensioni od abbandono del servizio ne compromettano la finalità;

g) qualora la Società non provvedesse all'aumento del capitale nella misura, nelle forme e nel termine previsto dall'art. 1.

In conseguenza della dichiarata risoluzione per colpa della Società, la cauzione definitiva sarà incamerata dallo Stato.

Art. 25.

La Società ha l'obbligo di dimostrare al Ministero la effettuata assicurazione del personale dipendente contro gli infortuni, a norma delle leggi vigenti.

Tutto in triplice originale di cui uno per ciascuna delle parti e uno per il registro.

Roma, addì 20 novembre 1927 - Anno VI

Società « Transadriatica »

Il presidente: Gen. Luigi Pirzio Biroli

Il consigliere delegato: M. Morandi.

p. *Il Ministro, il Sottosegretario di Stato*:
Balbo.

Numero di pubblicazione 825.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1928, n. 406.

Proroga ed estensione delle temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle società commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, circa temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle società commerciali regolarmente costituite;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare le agevolazioni anzicennate, estendendone la efficacia ad altri casi finora non contemplati, allo scopo di promuovere, nell'interesse dell'economia nazionale, la concentrazione ed il consolidamento di attività commerciali ed industriali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'efficacia del decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di fusione delle società commerciali, è prorogata al 30 giugno 1929. Tali agevolazioni sono applicabili al caso in cui la fusione riguardi società cooperative, od anche società irregolari, purchè queste ultime abbiano pagato le tasse a cui sarebbero state tenute se si fossero costituite regolarmente.

Il privilegio temporaneo di tasse per la fusione è applicabile anche a contemporanee modificazioni statutarie, comprese le trasformazioni di società da una in altra specie, nonchè a contemporanei aumenti di capitale per facilitare le fusioni ed in occasione di queste.

Le ordinarie tasse di registro ed ipotecarie sono ridotte ad un quarto per gli atti stipulati in forma pubblica entro il 30 giugno 1929, con i quali una ditta o società commerciale, od anche un ente di diritto pubblico, cede una sua azienda ad una società commerciale legalmente costituita, con l'obbligo assunto nell'atto, dal cedente, di astenersi dall'esercizio dell'attività propria dell'azienda ceduta in concorrenza con la cessionaria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Volpi — Belluzzo — Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 100. — Sirovich.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1928.

Scioglimento del Consiglio generale dell'Ente nazionale serico e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, con il quale fu istituito l'Ente nazionale serico;

Ritenuta la opportunità di modificare gli organi cui è affidata l'amministrazione dell'Ente medesimo;

Visto l'art. 18 del su citato R. decreto-legge n. 2265;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio generale dell'Ente nazionale serico, istituito con R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, è sciolto.
Il gr. uff. G. Luca Tondani cessa dalle sue funzioni di presidente dell'Ente stesso.

Art. 2.

La temporanea gestione dell'Ente è affidata al comm. dott. Giovanni Gorio, in qualità di commissario.

Art. 3.

Il commissario sarà assistito dai revisori dei conti nominati col decreto 7 febbraio 1927 del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

Entro tre mesi il commissario sottoporrà al Ministro per l'economia nazionale le proposte per la ricostituzione del Consiglio generale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1928.

Assegnazione al Tribunale speciale per la difesa dello Stato di un altro vice-presidente e di altri due giudici supplenti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visto l'art. 5 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, per l'attuazione della legge predetta;
Veduto il Nostro decreto 4 gennaio 1927;
Ritenuta la necessità di assegnare al Tribunale speciale per la difesa dello Stato un altro vice-presidente ed altri due giudici supplenti;

Decreta:

Al Tribunale speciale per la difesa dello Stato sono assegnati i seguenti ufficiali, in aggiunta a quelli che presentemente vi sono addetti:

a) con le funzioni di vice-presidente:

Ciacci comm. Augusto, generale di divisione della riserva, luogotenente generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

b) con le funzioni di giudici supplenti:

1° Sgarzi cav. Giovanni, colonnello di cavalleria in aspettativa per riduzione di quadri, console nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

2° Piroli cav. Alberto, tenente colonnello dei bersaglieri in aspettativa per riduzione di quadri, console nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1928.

Istituzione di nuove agenzie nel territorio di competenza della Cassa circondariale di malattia di Capodistria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, numero 2146, che estende alle nuove Provincie le leggi di assicurazione sociale;
Ritenuta la necessità di istituire nuove agenzie nel territorio di competenza della Cassa circondariale di malattia di Capodistria;

Decreta:

E' ordinata la istituzione di agenzie, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, nei comuni di Pirano e Isola d'Istria la cui giurisdizione sarà determinata con deliberazione del Consiglio d'amministrazione della competente Cassa circondariale di malattia di Capodistria, da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale, sentito il prefetto della Provincia.

Roma, addì 20 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 374, relativo alla cessazione dell'applicazione, alla Banca italiana di credito e valori, del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, convertito in legge con la legge 10 giugno 1927, n. 1153.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 14 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.50	Belgrado	33.35
Svizzera	364.65	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.394	Albania (Franco oro)	366.55
Olanda	7.62	Norvegia	5.045
Spagna	318.50	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.642	Svezia	5.085
Berlino (Marco oro)	4.528	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.075
Praga	56.20	Rendita 3,50 %	75.20
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino (Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino (Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.25
New York	18.94	Littorio 5 %	85.30
Dollaro Canadese	18.91	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.00
Oro	365.45		

ROSSI ENRICO, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.